



LEGGE 22 settembre 1953, n. 37.

Istituzione del matrimonio civile.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 1953:

Art. 1.

E' istituito il matrimonio civile che viene celebrato pubblicamente innanzi al Segretario di Stato per gli Affari Interni Assistito dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 2.

Nel giorno stabilito il Segretario di Stato per gli Affari Interni, assistito dall'Ufficiale di Stato Civile e da due testimoni, anche se parenti, riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito pronunzierà, in nome della legge, che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 3.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta nè a termine, nè a condizione.

Art. 4.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 5.

Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni sedici, la donna prima che abbia compiuto gli anni quattordici.

La Reggenza può, per gravi motivi, accordare dispensa ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Art. 6.

Non possono contrarre matrimonio tra di loro:

- 1.° gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2.° i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3.° lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4.° gli affini in linea retta;
- 5.° gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6.° l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7.° i figli adottivi della stessa persona;
- 8.° l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9.° l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

La Reggenza può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4 quando l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo.

Art. 7.

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o mancato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbero luogo soltanto le finali contestazioni ovvero fu ordinata la cattura si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 8.

Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dalla pronuncia di nullità di matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per causa di impotenza.

La Reggenza può accordare dispensa da questo divieto.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.

Art. 9.

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato dalla Reggenza.

Art. 10.

L'interdetto per infermità di mente può contrarre matrimonio solo con autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 11.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite nell'apposito albo istituito presso la Direzione dei servizi demografici e statistici in conformità di quanto dispone la legge 12 agosto 1946, n. 43.

La dispensa o la riduzione del termine di pubblicazione è accordata dalla Reggenza.

Art. 12.

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

La separazione personale dei coniugi e le azioni di nullità del matrimonio restano regolate dalle norme attualmente in vigore.

Art. 13.

Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile.

In relazione al matrimonio come sopra celebrato restano ferme le esistenti disposizioni, nessuna esclusa.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 16 novembre 1953.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 1953 (1653 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giordano Giacomini - Giuseppe Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini